# Regolamento per la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta)

## Art. 17 bis DPR n. 162/99 modificato da DPR n. 8/2015

File 213PCrev10 regolamento esterno CdP accordo preventivo senza allegati. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta

Elenco delle principali modifiche rispetto alla precedente revisione

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 10 | 03/10/2023 | Modificato paragrafo 7.1.<br>Sostituita la denominazione Ministero dello Sviluppo Economico con Ministero delle Infrastrutture e del Made In Italy |
| 09 | 21/12/2021 | Modificato paragrafo 7.4 |
| 08 | 28/09/2021 | Modificato paragrafi 7.1, 7.3, 7.5 e 12 |
| 07 | 20/11/2020 | Inserito paragrafo riservatezza. |
| 06 | 12/10/2020 | Inserite le modalità di invio della comunicazione relativa alle modifiche del Regolamento. |
| 05 | 29/09/2020 | Precisato che il certificato deve essere accompagnato da un allegato. |
| 04 | 08/09/2020 | Inserita nuova modalità per consulto dati da parte MISE. |
| 03 | 31/12/2017 | Precisati nel cap. 7.2 alcuni dettagli relativamente alla documentazione da<br>presentare (per vincoli strutturali la sezione deve riportare la quota relativa al vincolo, inoltre deve essere indicato il sottorequisito di EN 81-21<br>rispettato fra arresti mobili o sistema di arresto preattivato) |
| 02 | 22/12/16 | Precisata nel cap. 7.2 l'importanza di fornire elaborati grafici significativi rispetto agli impedimenti oggettivi dichiarati. Nel cap. 7.3 precisato che l'ispettore che effettua l'esame documentale deve indicarne l'esito nel Rapporto di prova. |
| 01 | 02/09/2016 | Al 7.3 chiarito che l'attività di valutazione è un esame documentale e indicate le modalità operative. Aggiunta la possibilità che venga effettuato un sopralluogo nei casi in cui sia ritenuto opportuno. |
| 00 | 29/05/2015 | Prima emissione |

 Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

# Sommario

1 Scopo ..... 4
2 Terminologia ..... 4
3 Riferimenti ..... 5
4 Premessa generale ..... 5
5 Procedura per l'ottenimento dell'accordo preventivo nel caso di EDIFICI ESISTENTI ..... 5
6 Procedura per l'ottenimento dell'accordo preventivo nel caso di EDIFICI NUOVI ..... 5
7 Procedura per il rilascio della certificazione da parte di CERTIFICAZIONI srl ..... 6
7.1 Invio dell'offerta e accettazione dell'incarico: ..... 6
7.2 Documentazione da presentare: ..... 6
7.3 Valutazione della conformità, delibera della certificazione ed emissione del certificato ..... 7
7.4 Validità e revoca del certificato ..... 7
7.5 Conservazione e divulgazione dei dati relativi alle certificazioni emesse ..... 8
8 Informativa ex D.Lgs 196/2003 ..... 8
9 Ricorsi e reclami ..... 9
10 Modifiche al presente Regolamento ..... 9
11 Riservatezza ..... 9
12 Documenti collegati ..... 9

# 1 Scopo

Il presente documento disciplina le modalità seguite da CERTIFICAZIONI srl ai fini del rilascio della certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta) secondo quanto previsto dall'art. 17 bis DPR n. 162/99 modificato da DPR n. 8/2015.

Il Regolamento definisce le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di CERTIFICAZIONI srl che da parte del richiedente.

Se le modifiche al Regolamento sono una conseguenza di una nuova norma, il cliente deve accettare tali cambiamenti senza potersi opporre. Al contrario se il Regolamento è stato modificato da CERTIFICAZIONI ed il cliente ritiene che non siano favorevoli può disdire il contratto in essere.

# 2 Terminologia

ACCORDO PREVENTIVO: Procedura mediante la quale il proprietario di uno stabile o il suo legale rappresentante richiede alle autorità competenti l'autorizzazione all'istallazione dell'ascensore in deroga ai requisiti di sicurezza per i rischi di schiacciamento (sia in edifici esistenti che in edifici nuovi), nel caso sia impossibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. (secondo quanto previsto dal punto 2.2 dell'allegato I al DPR 162/99).

EDIFICIO NUOVO: Edificio di nuova costruzione per il quale esistono degli impedimenti prevalentemente di carattere geologico (vincoli naturali tipo presenza di falde acquifere o terreni instabili) a causa dei quali è necessario richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata ridotta.

EDIFICIO ESISTENTE: Edificio che è occupato o era già occupato prima dell'ordinativo dell'ascensore per il quale ci sono degli impedimenti a causa dei quali è necessario richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata ridotta. Questi impedimenti sono riconducibili ai seguenti casi principali che non sono comunque esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo:

- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
- Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
- Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

Nota: Un edificio la cui struttura interna viene completamente rinnovata è considerato edificio nuovo.

ODD: Organo di Delibera della Certificazione.

# 3 Riferimenti

I riferimenti a tutte le norme e le leggi sono contenuti nell'ultima registrazione del documento MQ964.

# 4 Premessa generale

Il D.P.R. 19/01/2015, n. 8 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2015), ha introdotto modifiche al D.P.R. 30/04/1999, n. 162, prevalentemente allo scopo di chiudere la procedura d'infrazione UE contro l'Italia n. 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ma anche per intervenire in termini di aggiornamento e semplificazione procedimentale.
Tra queste modifiche, l'introduzione del nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999, che reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza, fino ad oggi esclusivamente rilasciate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e che permette l'intervento degli Organismi Accreditati e Notificati con i vantaggi connessi in termini di tempi e semplicità di approccio.

# 5 Procedura per l'ottenimento dell'accordo preventivo nel caso di EDIFICI ESISTENTI

L'accordo preventivo in questione è realizzato mediante apposita comunicazione (Vedere FAC – SIMILE COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ACCORDO PREVENTIVO IN ALLEGATO A), inviata tramite PEC, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy corredata da specifica certificazione, rilasciata da CERTIFICAZIONI srl in qualità di organismo accreditato e notificato, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
La ricevuta dell'invio della PEC autorizza l'installazione dell'ascensore oggetto della comunicazione.

# 6 Procedura per l'ottenimento dell'accordo preventivo nel caso di EDIFICI NUOVI

L'accordo preventivo in questione è realizzato mediante concessione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di richiesta di accordo preventivo, munita di marca da bollo ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972. (Vedere FAC –SIMILE ISTANZA DI RICHIESTA IN ALLEGATO B).
Tale richiesta da presentare al Ministero dovrà essere corredata di:

- Certificazione rilasciata da CERTIFICAZIONI srl in qualità di organismo accreditato e notificato, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
- Documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell'installazione dell'impianto;
- Relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata ecc.

Solo la concessione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy autorizza l'installazione dell'ascensore oggetto della comunicazione

 Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

# 7 Procedura per il rilascio della certificazione da parte di CERTIFICAZIONI srl

## 7.1 Invio dell'offerta e accettazione dell'incarico:

Per accedere al servizio di certificazione ai fini dell'accordo preventivo, il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante richiede un'offerta attraverso il sito www.certificazioni.it oppure contattando direttamente la società e il personale preposto alle attività commerciali.
Per accettare l'offerta e affidare l'incarico relativo alla certificazione in oggetto a CERTIFICAZIONI srl, occorre rispedire compilato e firmato, nelle parti di propria competenza, il modulo di incarico MV219 che sarà fornito contestualmente all'offerta.
Certificazioni srl mette a disposizione due moduli di incarico: MV219 e MV831.
Gli importi indicati sull'offerta sono ricavati dal tariffario di CERTIFICAZIONI srl, approvato dal proprio Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, in vigore alla data della richiesta, e gli sconti eventualmente applicati rientrano nella politica degli sconti definita da CERTIFICAZIONI srl e a sua volta approvata dallo stesso Comitato.

CERTIFICAZIONI addebita al cliente/committente l'intero importo della certificazione nel caso in cui l'attività non si concluda entro 6 mesi dalla data della domanda.

## 7.2 Documentazione da presentare:

Ai fini dell'accordo preventivo il proprietario dello stabile e dell'impianto o suo il legale rappresentante (o l'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto) deve presentare a CERTIFICAZIONI la documentazione sottoelencata:

- Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili per i quali è richiesta la deroga (ad esempio: vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze Per i Beni architettonici e per Il Paesaggio, vincoli naturali geologici ecc.). Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;

- L'analisi dei rischi: (Solo se non si utilizza come riferimento la norma UNI EN 81-21) riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata con un timbro e una firma in ogni pagina da parte di CERTIFICAZIONI Srl che certificherà l'impianto di cui sopra;
- Dichiarazione sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione (Solo se si utilizza come riferimento la norma UNI EN 81-21);
- Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato. Gli elaborati grafici devono essere significativi rispetto agli impedimenti oggettivi dichiarati;
- Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa,

 Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;

- Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata;
- Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Vedere FAC –SIMILE ISTANZA DI RICHIESTA IN ALLEGATO C).

## 7.3 Valutazione della conformità, delibera della certificazione ed emissione del certificato

Il personale commerciale è incaricato di raccogliere tutta la documentazione inviata dal richiedente la certificazione e di trasmetterla all'ispettore incaricato di effettuare l'esame documentale.

Obiettivi della valutazione sono quelli di attestare l'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato I DPR 162/99 e successive modificazioni, nonché l'idoneità delle soluzioni alternative proposte.

CERTIFICAZIONI si riserva, nei casi in cui lo ritenga opportuno e ogni qualvolta la documentazione esaminata non renda chiare le problematiche riscontrate, di poter effettuare, oltre all'esame documentale anche un sopralluogo nell'edificio in cui è richiesta la deroga a spese del committente.

Se la documentazione presentata è completa e conforme a quanto richiesto l'ispettore compila il rapporto di prova allegato al fac-simile del certificato MC212, ne precisa l'esito positivo e le eventuali note, e infine invia la pratica all' ODD di CERTIFICAZIONI il quale analizza e riesamina tutto il materiale ricevuto e delibera in merito alla certificazione esprimendo parere positivo o negativo alla concessione del certificato.

Nel caso in cui gli esiti della valutazione effettuata dall'ODD non siano positivi il richiedente verrà informato per iscritto delle motivazioni per cui non è possibile emettere l'attestato.

Nel caso in cui invece la certificazione viene accordata, CERTIFICAZIONI provvede ad inviare al richiedente il "Certificato di Accordo preventivo DPR 162/99, art. 17bis" predisposto su MC212 che ha validità illimitata dalla data in cui è emesso.

Il documento MC212 è composto dal certificato e dal rapporto di prova riportante la documentazione verificata.

## 7.4 Validità e revoca del certificato

Dopo l'emissione, la validità del certificato emesso è subordinata al fatto che non siano apportare modifiche rispetto a quanto dichiarato nella documentazione ricevuta e approvata da CERTIFICAZIONI srl.

Il cliente/committente deve inoltre, una volta ottenuta la certificazione fare dichiarazioni, o a far riferimento alla propria certificazione, in maniera coerente con il campo di applicazione della certificazione stessa e a garantire che il documento venga usato nella maniera corretta per le finalità a cui è destinato.

Nel caso sia accertato che tali condizioni non sono state rispettata CERTIFICAZIONI si riserva la possibilità di revocare il certificato ~~e di comunicare la revoca al Ministero delle Imprese e del Made~~

~~in Italy~~. In questo caso il proprietario è tenuto comunque al pagamento del servizio rispetto a quanto concordato nell'offerta accettata.

Si precisa che CERTIFICAZIONI si assume la responsabilità di dichiarare la conformità solo sulla base di documenti e dichiarazioni prodotte dal proprietario dello stabile o dal suo legale rappresentante che invece ne risponde in prima persona in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti alla situazione reale.

## 7.5 Conservazione e divulgazione dei dati relativi alle certificazioni emesse

In seguito all'emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono inseriti nella banca dati dei prodotti certificati da CERTIFICAZIONI srl e conservati per almeno 10 anni dalla data di rilascio del documento.

I dati relativi alle certificazioni emesse sono diffusi se necessario all'ente di accreditamento e solo per le attività di controllo, e semestralmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In alternativa alla trasmissione semestrale dell'elenco, CERTIFICAZIONI srl può inviare alla Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy una password per poter accedere al sito aziendale e consultare la lista delle certificazioni.

# 8 Informativa ex D.Lgs 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali direttamente forniti dal Richiedente, sono trattati da CERTIFICAZIONI al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Richiedente stesso).

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e manuali, unicamente per svolgere le attività contrattuali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati del Richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali.

L'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità di dar corso alle certificazioni.

I dati potranno essere comunicati da CERTIFICAZIONI, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, ai quali la comunicazione dei dati è indispensabile, comprese le società di recupero del credito e gli studi legali, ai quali potrà essere affidato l'incarico di recupero dei crediti.

La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

Titolare dei dati personali è CERTIFICAZIONI, nella persona del Direttore Generale pro-tempore.

Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto, il Richiedente (anche quando divenuto Concessionario) potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Richiedente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

 Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

# 9 Ricorsi e reclami

Ricorsi e reclami possono essere presentati a CERTIFICAZIONI come indicato in PC086" Gestione ricorsi e reclami" disponibile sul sito www.certificazioni.it oppure fornibile su richiesta.

# 10 Modifiche al presente Regolamento

In caso di aggiornamenti e modifiche al presente "Regolamento per la certificazione di ascensori in deroga, con fossa e/o testata ridotta (DPR 162/99, art. 17bis)" (PC213) CERTIFICAZIONI renderà sempre disponibile il nuovo documento nel sito aziendale, nella sezione relativa ai Regolamenti www.certificazioni.it/azienda/regolamenti/ e invierà una comunicazione di avviso ai Clienti. Resta inteso che il regolamento a cui fare riferimento è il documento in vigore presente sul sito web di CERTIFICAZIONI.

Se le modifiche al Regolamento sono una conseguenza di una nuova norma, il cliente deve accettare tali cambiamenti senza potersi opporre. Al contrario se il Regolamento è stato modificato da CERTIFICAZIONI ed il cliente ritiene che non siano favorevoli può disdire il contratto in essere.

# 11 Riservatezza

CERTIFICAZIONI assicura che tutte le informazioni acquisiti durante le proprie attività sono gestite con la massima riservatezza.

CERTIFICAZIONI provvede a far sottoscrivere a tutto il personale ed ai collaboratori un impegno di riservatezza nel quale il personale si impegna a non divulgare le informazioni acquisite durante le attività svolte per CERTIFICAZIONI.

# 12 Documenti collegati

MC212 "Certificato di Accordo preventivo DPR 162/99, art. 17bis"
MV219 "Incarico per l'Accordo preventivo per l'autorizzazione in deroga all'installazione di ascensori con testata e/o fossa ridotta (DPR162/99, art. 17bis)"
MV831 "Domanda per Certificato di Accordo Preventivo per l'installazione in deroga di un ascensore con testata e/o fossa ridotta (DPR 162/99, art. 17bis)

 Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.